

RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI NAZIONALI A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO PRESTATO DA COLF, BADANTI E BABY SITTER

<p>Intervento</p> <p><i>Deducibilità dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.</i></p>	<p>Breve descrizione dell'intervento</p> <p>Si tratta di agevolazioni fiscali previste per i datori di lavoro domestico che impiegano addetti all'assistenza personale o familiare (es: colf, badanti, baby-sitter) ed ai servizi domestici (es: giardinieri, autisti). Con la deduzione si ottiene un imponibile fiscale ridotto rispetto al reddito complessivo percepito per l'anno di riferimento. Si può però dedurre solo la parte dei contributi a carico del datore di lavoro e fino ad un massimo di 1.549,37 €.</p>
<p>Riferimento normativo</p>	<p>Art.10 comma 2 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi)</p>
<p>Ulteriori dettagli</p> <p>Si possono dedurre parte dei contributi sostenuti a proprio favore ma anche quelli sostenuti per i familiari a carico (secondo l'art. 433 del codice civile questi possono essere: il coniuge, i figli, i genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle).</p> <p>Nel caso in cui più soggetti sopportino la spesa per l'assistenza di un familiare, la deduzione massima di 1.549,37 € deve essere ripartita in ragione della spesa sostenuta.</p> <p>Per la deduzione citata, vige il principio di cassa. I contributi deducibili devono infatti essere quelli pagasti nell'anno solare e di imposta che per esempio, in vista del 730/2021, sono quelli del 2020.</p>	

Ultimo aggiornamento: ottobre 2021.

Per informazioni riguardanti altri interventi nazionali e regionali a sostegno del lavoro domestico, si prega di consultare [l'Atlante di Fidaldo](#).